# TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO

**Prot. n.** 956/2020 **Palermo, 5 maggio 2020**

-

udienze civili

nel periodo che va dal 12 maggio al 31 luglio 2020

-

## Il Presidente

visto l'art. 83, comma 6 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui, nel periodo che va dal 12 maggio al 30 giugno 2020 (per effetto della proroga del termine iniziale del 16 aprile apportata con l'art. 36 decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020 n. 23), i dirigenti degli uffici giudiziari "*sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati*", nonché "*d'intesa con il presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti*", "*adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite (...) e delle prescrizioni adottate in materia (...) al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone*";

visto l'art. 83, comma 7, del citato decreto legge, come modificato dalla legge di conversione, secondo cui "*Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti; b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; c) la regolamentazione*

*dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche; f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e degli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza, il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale; g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3; h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice; h bis) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti*";

ritenuto che il successivo decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 ha esteso fino al 31 luglio il periodo in relazione al quale provvedere e ha previsto, con riferimento alle udienze civili da remoto di cui alla lettera f), la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario;

ritenuto che per il periodo che va dal 12 maggio al 31 luglio 2020, sebbene le disposizioni siano fra loro connesse, è opportuno disciplinare in modo distinto, con tre separati provvedimenti, il regime relativo alle udienze civili, quello relativo alle udienze penali e il regime relativo ai servizi di cancelleria e all'accesso ai locali;

sentiti i magistrati, il Dirigente dell'ufficio e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

ritenuto che, in relazione all'attuale fase epidemiologica, va predisposto un sistema complessivo per le udienze civili che concili il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie, finalizzate a non esporre a pericolo la salute degli utenti interni ed esterni del servizio della giustizia minorile, con la necessità di assicurare la tutela dei diritti dei minori che, costituendo la fascia

più debole della società, devono comunque essere protetti da ogni situazione di rischio grave per la loro crescita psico-fisica, che si è peraltro aggravato con il prolungarsi delle misure emergenziali;

ritenuto che ai sensi del settimo comma lett. h del citato art. 83, va disposto - nei casi in cui sia richiesta, oltre alla partecipazione del pubblico ministero, la presenza dei soli difensori - che lo svolgimento delle udienze civili possa avvenire mediante il deposito a mezzo PEC di note scritte, con la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice, secondo quanto per altro è già consentito - e di fatto in gran parte avviene - per la natura camerale della quasi totalità dei procedimenti previsti per i giudizi minorili;

che, restando impregiudicato il potere del Tribunale di assumere provvedimenti di merito per ogni tipo di procedimento, in via provvisoria o definitiva, occorre piuttosto predisporre un sistema complessivo che garantisca la possibilità di svolgere l'attività istruttoria con modalità compatibili con il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie;

che va in primo luogo utilizzato, come mero criterio di trattazione prioritaria, l'indicazione di alcuni tipi di procedimento la cui trattazione non è stata sospesa dalla decretazione d'urgenza neanche per il periodo fino all'11 maggio, e in particolare le cause relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori allontanati dalla famiglia e alle situazioni di grave pregiudizio;

ritenuto in secondo luogo che, analogamente a quanto già previsto per il periodo precedente con provvedimento del 22 marzo 2020 e al fine di ridurre il più possibile il numero delle persone che accedono in ufficio, va disposto, ai sensi della lettera f), che lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e degli ausiliari del giudice, o anche finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolgano in via preferenziale mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice, su dispositivi dell'ufficio o personali, che utilizzino il programma *Teams* messo a disposizione dall'Amministrazione (che si giova di aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia), ai sensi dell'art. 2 del provvedimento del 20 marzo 2020 adottato dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia;

ritenuto che tutti i magistrati togati e ormai la quasi totalità dei magistrati onorari dell'ufficio sono dotati e sono in condizione di usare la piattaforma *Teams* per collegarsi con soggetti esterni all'amministrazione, di modo che le udienze civili potranno realizzarsi agevolmente, consentendo la partecipazione dei difensori che fruiscano di un qualsiasi collegamento a Internet, secondo le indicazioni che con questo stesso provvedimento vengono specificate ai sensi della lettera d);

che occorre limitare la residua attività istruttoria da svolgere nei locali del Tribunale, al fine di evitare un eccessivo numero di presenze, prevedendo che ciascun giudice, togato o onorario, possa svolgerla - nei locali del

Tribunale e nelle mattine che vanno dal lunedì al venerdì - soltanto una volta alla settimana, nello stesso giorno in cui è prevista la sua partecipazione alla camera di consiglio civile ordinaria, salva specifica autorizzazione del Presidente, con possibilità di svolgere un secondo giorno di attività istruttoria nei locali del Tribunale unicamente nei pomeriggi e nella mattina del sabato, secondo criteri di turnazione che saranno specificati con separato ordine di servizio;

che al fine di distribuire in modo più omogeneo la presenza dei giudici, e quindi il numero delle udienze istruttorie nell'arco della settimana, va stabilito che la camera di consiglio civile presieduta dalla dott.ssa Mariarosaria Gerbino, già prevista per il martedì, si tenga nella giornata di venerdì, e che i provvedimenti collegiali in materia di minori stranieri non accompagnati e i giudizi di adottabilità, per i quali è prevista in calendario la camera di consiglio del venerdì, siano decisi nelle camere di consiglio civili ordinarie;

che per garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale sarà consentito l'accesso al Tribunale alle persone convocate solo in corrispondenza agli orari stabiliti per la trattazione del relativo procedimento e le udienze si svolgeranno unicamente nelle aule site al piano terra, salva specifica autorizzazione del Presidente o di un giudice da lui delegato;

sentita l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello;

**dispone**

ai sensi della lettera d), f) e h) dell'art. 83 comma 7 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 e con riferimento alle udienze civili e al periodo che va dal 12 maggio al 31 luglio 2020:

le udienze civili, nei casi in cui sia richiesta, oltre alla partecipazione del pubblico ministero, la presenza dei soli difensori, potranno svolgersi mediante il deposito a mezzo PEC di note scritte, con modalità tali da garantire il rispetto del contraddittorio, con la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria saranno trattate con priorità le cause relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;

ciascun giudice, togato o onorario, potrà svolgere attività istruttoria nei locali del Tribunale - nelle mattine che vanno dal lunedì al venerdì - soltanto una volta alla settimana, nello stesso giorno in cui è prevista la sua partecipazione alla camera di consiglio civile, salva specifica autorizzazione del Presidente, con possibilità di svolgere un secondo giorno di attività

istruttoria nei locali del Tribunale nei pomeriggi e nella mattina del sabato, secondo criteri di turnazione che saranno specificati con separato ordine di servizio;

sarà consentito l'accesso al Tribunale alle persone convocate solo in corrispondenza agli orari stabiliti per la trattazione del relativo procedimento e le udienze si svolgeranno unicamente nelle aule site nel piano terra dell'edificio, salva specifica autorizzazione del Presidente o di un giudice da lui delegato;

nel corso dell'udienza il giudice farà uso di guanti e di mascherina (e, non appena saranno disponibili, di barriere antirespiro), avendo cura di impartire le necessarie disposizioni per garantire il distanziamento fra le persone all'interno dell'aula;

la camera di consiglio civile presieduta dalla dott.ssa Mariarosaria Gerbino, già prevista per il martedì, si terrà nella giornata di venerdì;

i provvedimenti collegiali in materia di minori stranieri non accompagnati e i giudizi di adottabilità, per i quali è prevista in calendario la camera di consiglio del venerdì, saranno trattati nelle camere di consiglio civili ordinarie;

le udienze istruttorie, ove non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e degli ausiliari del giudice, o anche finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, potranno svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice, su dispositivi dell'ufficio o personali, che utilizzino il programma *Teams* messo a disposizione dall'Amministrazione (che si giova di aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia), ai sensi dell'art. 2 del provvedimento del 20 marzo 2020 adottato dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia;

le udienze istruttorie di audizione dei genitori o dei parenti costituiti in giudizio - tranne nel caso di madri inserite in comunità insieme ai figli minori - potranno svolgersi da remoto solo se i difensori abbiano manifestato la propria disponibilità a collegarsi dal proprio studio insieme ai propri assistiti; il giudice, su richiesta del difensore, può comunque autorizzare l'audizione con collegamento dallo studio di altro avvocato o da uffici del servizio sociale che abbiano già preventivamente dato al difensore la loro disponibilità, in modo tale che sia comunque garantita, oltre all'identità dell'interessato, anche l'assenza di altri soggetti non autorizzati dal giudice ad assistere all'udienza e il rispetto del divieto di registrazione, dovendosi fare ricorso, in alternativa, alla convocazione in Tribunale;

le udienze di ascolto dei minori saranno trattate da remoto unicamente per i minori inseriti in strutture comunitarie; in tal caso i responsabili delle strutture garantiranno sulla loro identità;

riguardo alle udienze istruttorie svolte da remoto dovrà essere garantito il contraddittorio mediante avviso con congruo anticipo ai procuratori delle

parti e al pubblico ministero del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento (nei casi di ascolto dei minori, solo se ammessi a parteciparvi ai sensi dell'art. 336 bis del codice civile, secondo comma, andando garantito in ogni caso il potere di proporre argomenti e temi di approfondimento entro il termine previamente assegnato), dando atto a verbale delle modalità di accertamento dell'identità dei soggetti che vi partecipano e, ove trattasi delle parti, della loro libera volontà;

per realizzare il collegamento verrà chiesto al difensore - nonché al responsabile della comunità e agli operatori dei servizi che debbano essere sentiti - di inviare, entro un termine assegnato prima dell'udienza, l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare il link per collegarsi al momento dell'udienza e un recapito telefonico, preferibilmente di telefonia mobile, attraverso il quale poter interloquire in caso di difficoltà nel collegamento;

nelle udienze da remoto dovrà risultare a verbale, dalle dichiarazioni delle persone la cui audizione è disposta, del difensore e del responsabile della comunità, che non sono presenti fisicamente altri soggetti che non siano autorizzati dal giudice ad assistere all'udienza e la consapevolezza del divieto di registrazione.

Si comunichi ai magistrati togati e onorari, al personale amministrativo, al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, ai Consigli dell'Ordine del Distretto, al personale addetto alla vigilanza sugli ingressi e al Nucleo CC. addetto ai controlli.

Si dispone inoltre la pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale e la comunicazione al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al Consiglio Superiore della Magistratura (settima-emergenzacovid@cosmag.it), al Direttore del Centro per la Giustizia Minorile, al Direttore dell'U.S.S.M. e al Direttore dell'I.P.M.

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**
*Francesco Micela*

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
IN DATA 05/05/2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dr. Rosario Maiorana)